

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4464

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2051)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 maggio 2017*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui

alla sezione II, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE
MILITARE E DI DIFESA**

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
GABONESE**

INDICE

- PREAMBOLO
- I. PRINCIPI E SCOPI
- II. COOPERAZIONE GENERALE
 - 1. ATTUAZIONE
 - 2. CAMPI
 - 3. MODALITA'
- III. ASPETTI FINANZIARI
- IV. GIURISDIZIONE
- V. RISARCIMENTO DANNI
- VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
 - 1. CATEGORIE DI ARMAMENTI
 - 2. MODALITA'
 - 3. PROPRIETA' INTELLETTUALE
- VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
- VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- IX. ENTRATA IN VIGORE
- X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI
- XI. DURATA E TERMINE

**ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE E DI DIFESA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA GABONESE**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese (denominati in seguito le "Parti" ed individualmente la "Parte");

confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

I. PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due Parti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

II. COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Sulla base di questo Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti di comune accordo.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa nazionale della Repubblica Gabonese.
- d. Eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Libreville ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gabonesi.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e di difesa;

- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- f. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- g. formazione ed addestramento in campo militare;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità

- La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
 - b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
 - c. incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
 - d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
 - e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
 - f. partecipazione ad esercitazioni militari;
 - g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
 - h. visite di navi ed aeromobili militari;
 - i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
 - j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
 - k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

III. ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

IV. GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile dello Stato ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato

V. RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza o collaborazione per incoraggiare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

3. Proprietà Intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata", ai fini del presente Accordo, si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Gabonese
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù di questo Accordo, da parte di personale delle Parti, avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nella presente Sezione, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

IX. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa nazionale della Repubblica Gabonese, su basi di interesse

reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nella Sezione IX (ENTRATA IN VIGORE).

XI. DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.



Fatto a Roma..... il 19 maggio 2011..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA GABONESE

Il Ministro della Difesa

Il Ministro della Difesa Nazionale





17PDL0051790